

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ai sensi ex art. 14 D.Lgs n. 148/2015, art. 19 co. 2, DL. n. 18/2020 e art. 68 DL. n. 34/2020 e art. 1 DL n. 52/2020 e art.1 DL n. 104/2020

Il giorno 19 settembre 2020 in via telematica, si è tenuto l'incontro tra:

- **Pellegrini S.p.A.** – rappresentata da Vincenzo Di Marco e Andrea Garzone;
- **Filcams CGIL** – rappresentata da Cinzia Bernardini e Giovanni Dalò;
- **Fisascat CISL** – rappresentata da Marco Demurtas;
- **Uiltucs UIL** – rappresentata da Gabriele Fiorino;
- **Uiltrasporti** – rappresentata da Lucia Silvestri;

per l'esame della comunicazione formulata in data 18 settembre 2020 ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda Pellegrini S.p.A. con sede legale a Milano in via Lorenteggio n. 255, codice fiscale 05066690156, con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale e opera nel settore dei Pubblici Esercizi e dei Servizi di Pulizia e Servizi integrati / Multiservizi applicando, rispettivamente, ai propri dipendenti il CCNL "per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo" — sottoscritto il 08/02/2018 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e il CCNL per il personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi sottoscritto dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti e occupando mediamente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti nel semestre precedente, con n. **7.133** dipendenti occupati sul territorio nazionale. La Società Pellegrini S.p.A. appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- a) Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 e 29 luglio 2020, nonché con ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 22 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura o contrazione di molte attività;
- c) Con i decreti n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in Legge 27/200), n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito in Legge 77/2020), n. 52 del 16 giugno 2020 (abrogato dall'art. 1 della legge 77/2020) sono stati istituiti ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende che hanno subito chiusure totali o parziali a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19;
- d) Tra le Parti sono stati sottoscritti degli Accordi per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali come individuati dalla decretazione sopra richiamata;
- e) Con Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 è stata concessa la possibilità di presentare domanda di concessione del Fondi di integrazione Salariale per ulteriori periodi, fino ad un massimo di 18 settimane con decorrenza 13 luglio 2020;
- f) Il presente incontro è stato concordato su richiesta della Pellegrini S.p.A. in seguito alla comunicazione inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 18 settembre 2020, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'art 1 comma 1 del D.L. 104/2020, con la quale si informava le stesse del termine dei periodi precedentemente autorizzati ai sensi del DL Cura Italia e DL Rilancio e dell'esigenza di proseguire con ulteriori settimane di utilizzo del Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e impreveduto riconducibile all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;

- g) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si protrae a seguito dell'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire nuovamente all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle attività di servizi di ristorazione/distributori automatici e servizi di pulizie/servizi integrati negli appalti interessati dalla sospensione/riduzione su tutto il territorio nazionale (all. 1 e 2);
- h) A causa e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle sedi indicate negli allegati elenchi (all. 1 e 2) vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospeso dalla stessa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate;
- i) Che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- j) Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova nuovamente ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sono parti integranti del presente accordo;
2. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, e afferisce alla causale individuata nel D.L. n.104/2020, ritengono necessario continuare a ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
3. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale come previsto dal DL 104/2020. Tale intervento avverrà con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per i lavoratori e i periodi indicati negli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente verbale (allegato 1 – Divisione Ristorazione e Distributori automatici / allegato 2 – Divisione Pulizie e Servizi integrati) e concordano che la misura della riduzione sarà individuata nei confronti con le RSU/RSA e OO.SS., che si terranno a livello territoriale ai fini della gestione operativa del presente comma;
4. In merito a quanto sopra, la Pellegrini S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.
5. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori;
6. L'azienda, previo coinvolgimento delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
7. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'azienda, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata tramite conguaglio UNIEMENS, le parti come individuate, convengono di incontrarsi, in caso di difficoltà sopravvenute, per individuare soluzioni sostenibili per l'impresa e per i lavoratori;
8. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;

9. La causale per la quale si richiede la concessione del Fondo D'Integrazione Salariale è "emergenza COVID-19 nazionale;
10. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza nazionale COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
11. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto e di aver sottoscritto il presente accordo in coerenza con le previsioni dei Decreti n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in Legge 27/200), n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito in Legge 77/2020), n. 52 del 16 giugno 2020 (abrogato dall'art. 1 della legge 77/2020), nonché n. 104 del 14 agosto 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Pellegrini S.p.A.


PELLEGRINI S.p.A.
Direttore Risorse Umane
Vincenzo Di Marco


Pellegrini S.p.A.
Direttore Risorse Umane

Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL



Uiltrasporti

